Citta' metropolitana di Torino

Servizio risorse idriche

D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. -concessione di derivazione d'acqua dal Rio Sturella, in Comune di Brandizzo, in misura di litri/s massimi 30 e medi 3 ad uso agricolo, per irrigare 7,88 ettari di terreno, assentita all'Azienda Agricola Rolando Adriano.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 400 del 29/01/2024; Codice Univoco:

TO-A-11010

TO-A-11011.

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(...omissis...)

DETERMINA

- 1) di assentire all'Azienda Agricola Rolando Adriano P. IVA 02965650019 con sede legale in Brandizzo Via Monte Santo 61 la concessione di derivazione d'acqua dal Rio Sturella, mediante n. 2 punti di presa alternati, in Comune di Brandizzo in misura di litri/sec massimi 30 e medi 3 ad uso agricolo, per irrigare 7,88 ettari di terreno, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 06/02/2024

"(...omissi...)

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE

Sulla base della vigente disciplina regionale il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 15 litri/s.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

Ai sensi della D.G.R. 22/12/2021 n. 27-4395 eventuale deroga temporanea agli obblighi di rilascio potrà essere disposta dall'Autorità concedente, previa apposita richiesta del concessionario, in occasione di circostanze eccezionali ed imprevedibili qualora, sulla base del livello di severità idrica definito nell'ambito delle attività svolte dall'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del Fiume Po, la Regione Piemonte attesti la sussistenza delle precondizioni per il rilascio della deroga di cui all'art. 7 comma 1 della Direttiva Deflusso Ecologico di cui alla Deliberazione n. 4/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, nonché in funzione delle eventuali evoluzioni del Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po e delle conseguenti nuove disposizioni regolamentari.

(...omissis...)"